

02217/16

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DOTT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 28019/2009

Cron. 2217

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ed. 18/11/2015
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28019-2009 proposto da:

RL X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO C. DE
MATTEIS, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

4393

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati GAETANO DE RUVO, LIDIA CARCAVALLO, giusta
delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

E S.R.L.;

- intimata -

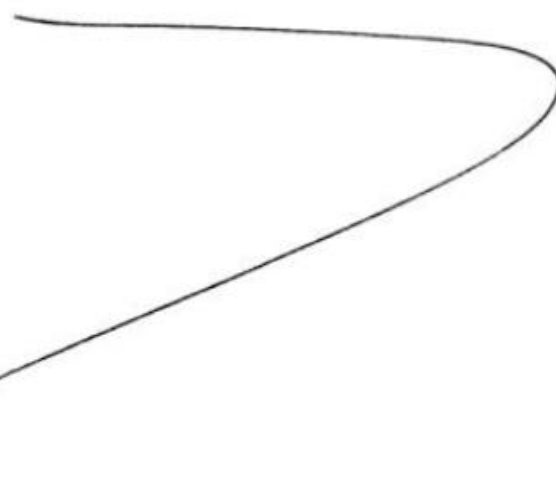
avverso la sentenza n. 2156/2008 della CORTE
D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/12/2008 r.g.n.
1040/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato ANTIANO DANIELA per delega verbale
DE RUVO GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per

il rigetto del ricorso





R.G. n. 28019/09

Ud. 18.11.15

R c. INPS

Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9.12.08 la Corte d'appello di Lecce, in riforma - per quel che rileva nella presente sede - della sentenza emessa il 26.1.06 dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di LR, dipendente della E S.r.l., volta ad ottenere la condanna dell'INPS al risarcimento del danno esistenziale da lei patito per effetto della ritardata corresponsione del trattamento economico di maternità (che era stato anch'esso oggetto di contestuale domanda, riguardo alla quale è stata poi dichiarata cessata la materia del contendere per essere sopravvenuto il pagamento).

Per la cassazione della sentenza ricorre LR affidandosi a tre motivi.

L'INPS resiste con controricorso.

La E S.r.l. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per *error in procedendo* consistente in violazione dell'art. 342 c.p.c., del principio "*tantum devolutum quantum appellatum*" e dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata negato la risarcibilità, nel caso di specie, del danno esistenziale lamentato dalla ricorrente nonostante che l'appello dell'INPS fosse incentrato soltanto sull'asserita mancanza di prova del danno medesimo.

Il motivo - ancor prima che inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non trascrive né allega l'appello dell'INPS né lo indica, in violazione dell'art. 366 co. 1° n. 6 c.p.c., tra gli atti su cui il ricorso si basa - è comunque infondato.

Esso implicitamente presuppone che l'astratta configurabilità del danno esistenziale possa costituire oggetto, da sola, di autonoma pronuncia giurisdizionale e, quindi, possa non essere coinvolta da un appello incentrato sull'assenza di prova del pregiudizio e, per l'effetto, passare in giudicato.

Invece, la giurisprudenza di questa S.C. (non diversamente dalla più avvertita dottrina), al fine di selezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) suscettibili di devoluzione e, per converso, di giudicato interno se non censurate in appello,



R.G. n. 28019/09

Ud. 18.11.15

R c. INPS

Estensore: dott. Antonio Manna

utilizza la locuzione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che consiste nella sequenza logica “fatto → norma → effetto giuridico”, cioè nella statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricollegghi un dato effetto giuridico (v., in motivazione, Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).

Benché ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l’impugnazione (nel caso in oggetto avanzata con l’appello dell’INPS) motivata in ordine anche ad uno solo di essi (il fatto dannoso, di cui l’INPS ha contestato la prova) riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di reconsiderarla tanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti, quanto in punto di diritto individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi.

Dunque, sul punto non si era verificato giudicato alcuno.

Né risulta violato il principio dispositivo, proprio in ragione del rilievo che la statuizione di risarcimento danni emessa in prime cure a favore dell’odierna ricorrente è stata appositamente impugnata dall’INPS con appello che, per le ragioni anzidette, autorizzava il giudice ad estendere la propria cognizione (in virtù del principio *iura novit curia*) anche al di là della questione relativa alla mera prova del danno.

2- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2059 e 2087 c.c., degli artt. 2, 3, 36, 37 e 38 Cost. e dell’art. 1 legge n. 33/80, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha negato che la tardiva corresponsione del trattamento economico di maternità (da parte dell’INPS o del datore di lavoro) sia suscettibile di arrecare un danno esistenziale risarcibile per la lesione dei diritti inviolabili della persona desunti dalle summenzionate norme costituzionali.

Il motivo è infondato.



R.G. n. 28019/09

Ud. 18.11.15

R c. INPS

Estensore: dott. Antonio Manna

Si muova, in primo luogo, dall'insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08, in forza del quale non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.

Invero, ove vi si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, deve darsi atto che essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Ove, poi, nel danno esistenziale si includessero i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.

È pur vero che il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. - essere desunto da massime di comune esperienza (cfr., più di recente, Cass. n. 777/15).

Tuttavia, è pur sempre necessario (v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08), al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito:

a) abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);

b) che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.);

c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

La sentenza impugnata non merita censura perché si è attenuta a tale insegnamento giurisprudenziale, escludendo che il mero pregiudizio alla qualità



R.G. n. 28019/09

Ud. 18.11.15

R c. INPS

Estensore: dott. Antonio Manna

della vita (su cui il Tribunale aveva basato l'accoglimento della domanda di LR

) sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno (sempre non patrimoniale) conseguente al mero ritardo nell'adempimento d'una prestazione previdenziale.

Le difficoltà economiche allegate dalla ricorrente quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale (ma non è di questo che qui si discute) e/o incidere sulla qualità della vita, ma non assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana (come suggerito dalla ricorrente), a meno che (ma ciò riguarda questioni di merito, estranee alla presente sede) non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari (come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc.).

Quanto al lamentato vizio di motivazione, la sua denuncia è inammissibile perché esterna all'area dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 ult. co. c.p.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

3- Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697, 2727, 2729 e 2059 c.c. e degli artt. 115 co. 2° e 116 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non ha considerato la possibilità di dimostrare il danno esistenziale in via di presunzioni semplici, ricavandolo dalle



R.G. n. 28019/09

Ud. 18.11.15

R c. INPS

Estensore: dott. Antonio Manna

provate difficoltà della ricorrente nel far fronte alle ordinarie spese per i bisogni primari della propria famiglia.

Il motivo è assorbito dalla sopra negata configurabilità, nel caso di specie, d'un danno esistenziale risarcibile.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla E S.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo alla E S.r.l.

Così deciso in Roma, in data 18.11.15.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



4 FEB. 2016
oggi,

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA